

**Spett. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

INVIATA A MEZZO PEC

Oggetto: Progetto per la costruzione ed esercizio di un parco eolico per la produzione di energia elettrica, denominato "CELSO-PESCES", sito nei Comuni di Salemi (TP) e Marsala (TP), avente potenza nominale di 39,6 MW affiancato da un sistema di storage avente potenza nominale di 13,4 MW, per una potenza richiesta in immissione di 53 MW alla tensione rete di 36 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nei Comuni di Salemi (TP) e Marsala (TP).

In riferimento alle osservazioni presentate dalla società Sorgenia Grecale S.r.l. (di seguito Sorgenia) in merito alle presunte interferenze che l'impianto presentato sul portale del MASE, dalla Società NP Sicilia 2 S.r.l. (con codice ID VIP 9949) produca sull'impianto caricato invece dalla ricorrente sul portale PAUR della Regione Sicilia (con codice procedura 1991), si fa presente quanto segue:

Le interferenze evidenziata dalla Società Sorgenia sono riconducibili a quattro aspetti:

Il primo fa riferimento al mancato rispetto delle distanze che l'allegato 4 "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio", delle linee guida pubblicate con il D.M. del 10/09/2010, indica tra le possibili misure di mitigazione dell'impatto sul paesaggio causato dalla realizzazione degli impianti eolici. In particolare, Sorgenia, nella nota presentata con le osservazioni, fa riferimento alla distanza tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.

Il secondo aspetto delle osservazioni è relativo alla riduzione della produzione e della vita utile degli aerogeneratori a causa dell'effetto scia innescato.

Il terzo aspetto si riferisce alle presunte interferenze tra il cavidotto che collegherà l'impianto di NP Sicilia 2 alla SE utente con le opere del "Parco eolico Scintilia" di Sorgenia.


Il quarto aspetto è il criterio cronologico.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è utile evidenziare che quelle indicate dalle linee guida non sono delle prescrizioni da rispettare pedissequamente ma sono dei suggerimenti da tenere in considerazione in fase progettuale. Nelle stesse linee guida si legge che " [...] vengono da un lato forniti criteri e indicazioni per una corretta analisi finalizzata all'inserimento nel paesaggio, e contestualmente vengono indicate possibili misure per la mitigazione dell'impatto paesaggistico" e che "Qualora determinate misure di mitigazione dovessero porsi in conflitto, l'operatore valuterà in sede progettuale quale delle misure prescegliere", a conferma del fatto che le misure indicate sono dei suggerimenti validi da tenere in considerazione, per cui è anche data autonomia al progettista di effettuare le proprie valutazioni.

Inoltre, le linee guida ribadiscono che “L’impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto. In questo senso l’impianto eolico determinerà il progetto di un nuovo paesaggio”, in effetti anche la società Sorgenia ha sposato questo concetto quando a pag. 130 della “Relazione paesaggistica” codice elaborato RS06RELO18A0 presentato per il proprio “Parco Eolico “Ranchibile” Comune di Salemi (TP)”, sostiene che “Gli aerogeneratori si integrano in un contesto nel quale sono già presenti impianti della medesima tipologia, generando un modesto impatto visivo cumulativo rispetto all’esistente. Si può ritenere che l’opera in esame, una volta trascorsi i primi anni, possa agevolmente integrarsi nel paesaggio.”

A tal proposito, anche la Società NP Sicilia 2 S.r.l. nel definire il layout del proprio impianto “Parco eolico Celso Pesces”, ha ritenuto che le posizioni di tutti gli aerogeneratori, per cui anche quelle dei due indicati dalla ricorrente, (WTG 5 e WTG 4), siano perfettamente coerenti nel contesto paesaggistico tenendo conto anche dell’interazione con gli impianti già esistenti e quelli presentati in fase autorizzativa, come quello della ricorrente.

Nella figura1, si è messo in evidenza le distanze che sussistono tra le turbine di NP Sicilia 2 (WTG4 e WTG5) e la turbina di Sorgenia (S3). Il cerchio rosso, tracciato attorno alla S3, indica la distanza di 5D pari a 850 m, mentre il cerchio verde indica la distanza di 3D pari a 510 m.



*Figura1. Interdistanze tra le turbine WTG4, WTG5 e S3*

La distanza misurata tra l’aerogeneratore S3 (Sorgenia) e l’aerogeneratore WTG4 (NP Sicilia 2) è di circa 570 metri, ovvero oltre i 510 metri indicati dalle linee guida nella direzione non prevalente del vento. Per quanto riguarda la distanza tra la S3 (Sorgenia) e la WTG 5 (NP Sicilia 2) questa è di circa 400 metri; i tre aerogeneratori anzidetti non sono posti lungo la direzione prevalente del vento, come meglio si illustrerà più avanti nella presente nota.

Per quanto sopra, la WTG4 soddisfa la distanza minima suggerita dalle linee guida, pertanto, si ritiene che le osservazioni sollevate in merito da Sorgenia non siano fondate. Tra l'altro anche nella stessa *"figura 1 Inquadramento dell'impianto di Sorgenia e dell'impianto della Proponente con rappresentazione grafica delle distanze minime prescritte dal DM 10/09/2010 ..."* della nota presentata da Sorgenia al MASE con le proprie osservazioni, si evince che la WTG4 è situata all'esterno del perimetro dell'ellissoide rosso, tracciato considerando i diametri 5D e 3D, rispettivamente lungo direzione prevalente del vento e lungo la direzione ortogonale. Nella prassi progettuale degli impianti eolici diffusa nel settore non viene praticamente mai considerata la fascia di rispetto più alta indicata dalle linee guida del DM 10/09/2010, ovvero i 7 volte il diametro nella direzione prevalente del vento e i 5D nella direzione ortogonale.

Ci sembra opportuno rimarcare che l'approccio utilizzato da NP Sicilia 2, sinora esaminato, è quello comunemente utilizzato dagli operatori del settore, al quale neanche Sorgenia fa eccezione dal momento che alcuni aerogeneratori del layout presentato da Sorgenia (vedasi la S1 e la S2) si trovano a circa 500 m l'una dall'altra, ovvero al di sotto della distanza minima dei 3 diametri che invece la ricorrente vorrebbe fosse fatta rispettare alla scrivente.

Nel posizionamento della WTG5 si è cercato di valutare quale fosse il contributo aggiuntivo che questo aerogeneratore potesse introdurre rispetto agli impianti esistenti o in fase di autorizzazione. Per cui si è considerato che, per la tutela del paesaggio, quando si tratta di impianti eolici, è prioritario soprattutto evitare il così detto effetto selva ovvero la barriera fisica che condizionano la visuale e lo skyline; la turbina WTG5 e la S3, anche se la loro distanza è inferiore ai 3D, si trovano a quote nettamente differenti, infatti, la WTG5 è a circa 320 m s.l.m. mentre la S3 si trova a 270 m s.l.m. La prima si trova su una dorsale, mentre la seconda è collocata all'interno di una valle, per cui la visuale completa di entrambe le turbine si avrebbe solamente da dentro il bacino idrografico, ovvero lungo la direttrice del bacino stesso, il quale si sviluppa verso ovest. Quindi l'impatto visivo, che si aggiungerebbe a quello già determinato dalla S3, con la realizzazione della WTG5 e della WTG4 si può considerare modesto.

Per rispondere alle osservazioni relative al secondo aspetto, si è considerato la rosa dei venti utilizzata dalla stessa Società ricorrente nella propria valutazione anemologica *"Studio anemologico e relazione di producibilità"* codice elaborato RS06RELO08A0.

Nella figura 2, è rappresentata la rosa della frequenza dei venti a 130 m del suolo indicata nell'elaborato di Sorgenia, sopra menzionato. Come si evince, dalla figura, c'è una netta prevalenza dei venti provenienti da sud-est.




Figura 2 – Rosa frequenza dei venti, fonte: Studio anemologico e relazione di producibilita'” codice elaborato RS06REL008A0 (Sorgenia)

Essendo la WTG5 (NP Sicilia 2) posizionata a sud sud-ovest e la WTG4 (NP Sicilia 2) a nord-est rispetto la S3 (Sorgenia), si può concludere che non vi è nessuna interferenza rispetto la direzione prevalente del vento.

Per quanto riguarda le altre direzioni, piuttosto che utilizzare lo stesso criterio generico indicato da Sorgenia, ovvero la distanza minima dei 3 diametri, si è esaminata la rosa dell'energia che mi indica l'effettiva distribuzione del potenziale energetico, ovvero da quale direzione il vento mi determina la maggiore produzione e da quale direzione invece dovrò attendermi il minore apporto energetico. Nella figura3 seguente si riporta la curva dell'energia tratta dall'elaborato NPS2\_SAL\_D06\_REL-“Stima di producibilità”, utilizzata per lo studio anemologico dell'impianto della NP Sicilia 2 “Parco eolico Celso-Pesces”.




Figura 3 – Energy rose fonte “Stima di producibilità” NPS2\_SAL\_D06\_REL (NP Sicilia 2)

Come si evince dalla figura precedente, la distribuzione dell'energia vede come direzione prevalente quella sud-est, ed indica uno scarso contributo energetico del vento proveniente dalle altre direzioni, a dirittura bassissimo da sud-ovest, ovvero da dove mi aspetto che arrivi l'effetto scia causato dalla WTG5 sulla S3.

Tali considerazioni non cambiano se si prende in esame la curva dell'energia indicata da Sorgenia nel proprio elaborato "Studio anemologico e relazione di producibilità" codice RS06RELO08A0.




Figura 4 – Energy rose fonte "Studio anemologico e relazione di producibilità" codice RS06RELO08A0 (Sorgenia)

In conclusione, dal momento che le turbine in esame non sono posizionate tra di loro lungo la direzione prevalente del vento, dal momento che lungo la direzione sud-ovest e nord-est, che sono rispettivamente quelle che potrebbero causare effetto scia da parte delle WTG 5 e WTG 4 sulla S3, non vi è un contributo energetico significativo, data anche la differenza di quota tra la wtg5 e S3, si ritiene che la stima della perdita di produzione da parte di Sorgenia sia nettamente sovrastimata.

Infine, il fatto che Sorgenia abbia posizionato la turbina S3, segnata in rosso nell'immagine sotto, in un'area sottomessa rispetto il crinale adiacente, segnato in arancione, posto a nord nord-ovest della stessa turbina, porta a pensare che proprio dal vento proveniente da questa direzione la ricorrente non si aspetti nessun contributo, come in effetti è confermato dalle "energy rose" sopra riportate. Per cui sembra pretestuoso aspettarsi che la WTG5, segnata in verde, determini un effetto scia significativo sulla S3.



Figura 5 – Posizionamento della S3 e della WTG5 rispetto il crinale esistente

Per quanto attiene il terzo aspetto, il ricorrente lamenta che il cavidotto dell’impianto “Parco eolico Celso-Pesces” interferisca con le opere dell’impianto “Parco eolico Scintilia” di Sorigenia. Innanzitutto, ci sembra opportuno evidenziare che probabilmente la nota di Sorigenia sia affetta da un refuso dal momento che l’impianto “Parco eolico Scintilia” non è tra quelli interessati dall’iniziativa in esame e che dovrebbe trattarsi invece dell’impianto più volte indicato dalla ricorrente nella propria nota, ovvero quello denominato “Parco eolico Ranchibile”. Per cui fatto salvo quanto sopra, è importante precisare che i progetti presentati da entrambe le società (la scrivente e la ricorrente) sono di livello definitivo, ovvero entrambi i progetti non entrano nel dettaglio di quella che sarà la posizione esatta dei cavidotti lungo gli assi viari esistenti e che dunque, in questa fase, risulta improprio affermare che vi sia interferenza. In sede di progettazione esecutiva, la Società NP Sicilia 2 implementerà le migliori soluzioni tecniche volte ad evitare ogni qualsiasi interferenza (attraversamenti e parallelismi). In aggiunta, compatibilmente con le tempistiche autorizzative e di apertura cantiere, se di interesse reciproco, NP Sicilia 2 si renderà disponibile a valutare sinergie, con gli altri produttori eventualmente interessati, al fine di minimizzare l’impatto ambientale della realizzazione delle opere di rete.

Un ulteriore approfondimento su questo terzo aspetto è stato condotto dal momento che la ricorrente, nella propria nota, parla di interferenze con le “opere” del proprio impianto. Per tanto si è cercato di appurare quali fossero, oltre al percorso del cavidotto, le altre opere dell’impianto della ricorrente interessate dal percorso del cavidotto dell’impianto presentato dalla scrivente. È emerso solamente, che un tratto del cavidotto che collega l’aereogeneratore WTG5 (impianto NP 2 Sicilia) interferisce con un’area di cantiere indicata dalla ricorrente all’interno della particella iscritta al catasto del Comune di Salemi n.30 del fg. 40. La scrivente ha un contratto preliminare notarile che interessa la particella suddetta sia per la realizzazione del cavidotto sia della turbina WTG5 con relativa piazzola e viabilità di accesso. Per cui dal momento che Sorigenia ha coinvolto la particella 40 del fg. 30

indicandola come area di cantiere ed inserendola nel proprio piano di esproprio, si ritiene di poter chiedere alla ricorrente, in un'ottica di reciproca collaborazione, di spostare l'area di cantiere in una adiacente o vicina avente gli stessi requisiti consono al proprio progetto. Infatti, si è appurato che nelle vicinanze dell'area indicata altre, sia per morfologia sia per idoneità sotto il profilo normativo vincolistico, si prestano ad essere utilizzate come arre di occupazione temporanea in fase di cantiere.




Figura 6 – Stralcio “Piano particellare di esproprio grafico (2/11) RS06EPD024A0” progetto Sorgenia



Figura 7 – Inquadramento cavidotto WTG5 su catastale e ortofoto (a sinistra), sovrapposizione con area di occupazione temporanea di Sorgenia (in verde a destra).

Infine, in merito all'asserita prevalenza temporale del Progetto Sorgenia rispetto al progetto sviluppato dalla Società e attualmente all'esame di codeste spettabili Amministrazioni, si rileva quanto segue.

Giova innanzitutto premettere che l'art. 14.3 dell'Allegato alle Linee Guida si riferisce soltanto al procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e non può essere applicato *sic et simpliciter* al procedimento di VIA in corso sia per il progetto in oggetto che per il progetto di Sorgenia (seppur nel contesto della procedura di PAUR).

Che l'asserito "criterio di prevalenza" ricavabile, secondo Sorgenia, dall'art. 14.3 delle Linee possa applicarsi linearmente anche alla procedura di VIA è tuttavia smentito dall'impianto sistematico della disciplina del procedimento unico.

Infatti, depone in tal senso il comma 4 dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003, secondo cui l'autorizzazione unica è rilasciata *"a seguito di procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...]. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

Sebbene i procedimenti di valutazione ambientale siano autonomi e distinti rispetto a quello di autorizzazione unica, quest'ultimo assume carattere omnicomprensivo e assorbente rispetto ai primi da un punto di vista procedimentale. Di talché è a quest'ultimo che occorre fare riferimento nell'individuare l'eventuale priorità cronologica tra due progetti.

A ben vedere, è proprio l'autonomia dei procedimenti ambientali che porta ad escludere analogiche applicazioni della normativa in materia di procedimento unico: in primo luogo, deve rilevarsi che i procedimenti di valutazione ambientale sono disciplinati da un sistema di regole distinto e retto da propri criteri procedimentali, senza rinvii a normative "esterne" come le Linee Guida; in secondo luogo, l'autonomia regolamentare si estrinseca nell'esistenza di molteplici procedimenti, ciascuno a sua volta avente specifiche tempistiche e passaggi.

Ne consegue che sarebbe illogico e contrario ad un'interpretazione sistemica che due procedimenti assai differenti sotto molti aspetti come il PAUR e la VIA statale, per giunta di competenza di amministrazioni diverse e che possono trovare applicazione a qualsiasi tipo di opera o progetto e non soltanto a quelli energetici, possano essere regolati da principi afferenti un diverso – benché, per evidenti ragioni, connesso – procedimento regolante la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia rinnovabile.

Al contrario, è evidente che l'unico procedimento che potrebbe rilevare ai fini di determinare una priorità cronologica tra progetti è quello di autorizzazione unica e che pertanto dovrebbe aversi riguardo a quando tale procedimento – e solo questo – è divenuto procedibile.

In questo senso, la Società ha presentato istanza di autorizzazione unica presso il Dipartimento Energia della Regione Siciliana in data 11 luglio 2023, *prot. N°22679 del 12/07/2023*. Alla luce di quanto previsto dall'art. 14.4 delle Linee Guida e dell'art. 4, comma 2 delle linee guida della Regione Siciliana di cui al D.P.R.S. del 18 luglio 2012, n. 48, tale istanza è divenuta procedibile spirato il termine di 15 giorni dalla sua presentazione, a fronte del silenzio dell'amministrazione regionale circa l'eventuale incompletezza della domanda.

Tale istanza non sembra invece essere stata trasmessa da Sorgenia in relazione a tale progetto, sicché lo stesso ad oggi non potrebbe essere considerato procedibile secondo l'art. 14.3 delle Linee Guida nel senso invocato da Sorgenia stessa. L'unico sub-procedimento formalmente avviato dalla

Sorgenia sarebbe quello di VIA nell'ambito del PAUR. A riprova di questo, si noti che ai sensi delle linee guida regionali siciliane sul procedimento di PAUR (D.A. 18 agosto 2020, n. 234) la verifica della completezza della documentazione allegata all'istanza di PAUR viene effettuata soltanto per verificare *“la procedibilità dell'istanza esclusivamente ai fini della procedura di Via”*: tale previsione testimonia inequivocabilmente che ogni richiamo all'art. 14.3 delle Linee Guida sarebbe inconferente con riguardo al procedimento di PAUR.

Ma vi è di più.

La *ratio* dell'art. 14.3 delle Linee Guida non pare essere quella di dettare un criterio per fissare – ora e per sempre – una sorta di “graduatoria” delle istanze secondo il loro originario ordine di presentazione.

Tale disposizione, più semplicemente, disciplina le modalità di avvio del procedimento, affermando semplicemente che l'esame delle domande via via pervenute deve avvenire secondo l'ordine cronologico della loro presentazione. Essa, tuttavia, non pone limitazioni all'ipotesi in cui un progetto, quand'anche avviato in data successiva, possa trovare definizione ed essere autorizzato prima di un altro per cui l'istanza è stata presentata in data antecedente.

In altri termini, l'art. 14.3 delle Linee Guida detta un criterio cronologico per l'avvio del procedimento unico, ma nulla dice circa eventuali priorità nella conclusione dello stesso. L'“anzianità” di protocollo non determinerebbe sempre e comunque la soccombenza di procedimenti che, seppur avviati in tempi successivi, siano pervenuti più speditamente a definizione.

Accedendo ad una diversa lettura della norma, come anticipato si arriverebbe a configurare l'esistenza – sconosciuta alla normativa nazionale e regionale – di una sorta di graduatoria dei progetti in attesa di esame, a fronte della quale si staglierebbe l'interesse oppositivo dei primi proponenti a conservare la propria posizione, quand'anche questa sia di mera attesa, come nel caso del progetto di Sorgenia che attualmente risulta sospeso fino ai primi mesi del 2024 per effetto di una richiesta formulata dalla stessa società istante alla Regione Siciliana. Tale assunto sembra invero contrario non solo ai principi di accelerazione dei procedimenti e massima diffusione delle fonti rinnovabili, ma anche a quelli più generali di buon andamento e leale cooperazione che informano l'attività amministrativa.

S'invitano, dunque, codeste spettabili Amministrazioni a valutare secondo criteri tecnici la compatibilità del progetto in oggetto con quello di Sorgenia e non, invece, sulla base di discutibili criteri basati sulla mera recessività cronologica di un'iniziativa rispetto ad un'altra.

\*\*\*

Ringraziando anticipatamente per la disponibilità e l'attenzione accordata, si resta a disposizione per fornire ogni opportuna documentazione necessaria per poter consentire a codeste spettabili Amministrazioni di svolgere una valutazione completa della compatibilità tra i progetti in questione e assicurare la realizzazione di entrambe le iniziative.

Cordiali saluti.

**NP Sicilia 2 S.r.l.**



Stefano Pieroni  
(Legale Rappresentante)